

Carissimi soci,

è questo lo statuto dell' Associazione Camperisti Marca Trevigiana.

Esso è l'atto formale che stabilisce i principi organizzativi ed i fondamenti istituzionali dell' A.C.M.T.

Questo statuto è stato dibattuto ed approvato dall'assemblea generale straordinaria dei soci tenutasi presso l'auditorium della sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso il 14 gennaio 2012.

Le modifiche sono il frutto di un'esperienza vissuta, accogliendo suggerimenti di soci ed esperti e adeguando lo statuto stesso alla legislazione vigente per le associazioni no-profit e A.P.S. (associazioni di promozione sociale).

La speranza è che lo statuto possa essere lo strumento migliore per accompagnare e sostenere la crescita dell'A.C.M.T.

Questa versione potrà essere corretta e modificata nel tempo.

Tutti i soci sono responsabilizzati a controllare e proporre.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.C.M.T.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

In data 15 novembre 1995 si è costituita una libera associazione con la denominazione Associazione Camperisti Marca Trevigiana, ed in forma abbreviata A.C.M.T. .

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'A.C.M.T. ha sede legale in Treviso e la sede operativa nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Presso la sede operativa si svolgono tutte le attività amministrative e gestionali dell'associazione. La variazione della sede sociale non comporta alcuna modifica allo Statuto.

ART. 3

L'associazione è apolitica, aconfessionale e apartitica, non lucrativa (no profit) e svolge attività di promozione e utilità sociale. I proventi delle attività svolte, non possono essere divisi tra gli associati, in forma diretta e indiretta.

FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

L'associazione ha per scopo la promozione di iniziative tese all'armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, in qualsiasi forma, per qualsiasi età, per qualsiasi condizione sociale ed economica nella prospettiva di un rapporto corretto e di un rigoroso rispetto dell'ambiente. Ha lo scopo di riunire le persone per diffondere i principi della civile convivenza, della tolleranza e dell'integrazione tra culture ed etnie diverse; promuovere la socializzazione e l'amicizia anche attraverso attività sportive; organizzare manifestazioni all'aria aperta, a contatto con la natura per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico, culturale con particolare riguardo alla Marca Trevigiana.

Per il raggiungimento di tali finalità :

- a) promuovere e tutela l'attività del turismo itinerante, incentivando l'associazionismo ricreativo e culturale anche sotto l'aspetto agonistico ed ausiliario di attività sportive e della propaganda turistica;

- b) agevola forme di cooperazione tra i soci intese ad una facilitazione delle attività del turismo itinerante, ivi comprese l'individuazione e la realizzazione di condizioni di mercato atte a facilitare le attività sociali;
- c) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati del settore per la realizzazione delle attività sociali; inoltre cura e promuove relazioni con enti pubblici (in particolare enti territoriali: Comuni, Province e Regioni) e privati, collaborando con gli stessi per lo sviluppo del turismo e, in particolare, del turismo itinerante;
- d) promuove iniziative per impostare e sviluppare programmi di fruizione del territorio (ad esempio mediante la realizzazione di piazzole adibite a camper-service e di aree di sosta) e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura nel pieno rispetto e salvaguardia dell'ambiente;
- e) cura e sostiene relazioni con organizzazioni similari o del settore;
- f) promuove la pubblicizzazione delle proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, curando inoltre pubblicazioni proprie anche con l'utilizzo di strumenti informatici;
- g) opera per ottenere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da enti pubblici e privati beni immobili in proprietà, in uso, in concessione, in locazione per la realizzazione di strutture socio-ricreative; opera altresì per ottenere, in caso, la gestione delle stesse;
- h) organizza viaggi, raduni e manifestazioni (o vi partecipa) a sostegno dei suoi scopi e della valorizzazione delle culture e delle attività economiche; organizza inoltre iniziative umanitarie o vi partecipa;
- i) promuove la formazione di una banca dati di informazione turistica anche mediante informatizzazione dei dati stessi;
- j) promuove lo studio di problematiche inerenti aspetti giuridici e umani del settore, realizzando a tale scopo incontri, convegni, iniziative a carattere formativo e culturale.
- k)

ART. 5

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Il suo scioglimento o la cessazione devono essere approvati a maggioranza dei presenti da una assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento o di cessazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all'Associazione A.D.V.A.R. – ONLUS di Treviso. In tale evenienza il Presidente, garante della conservazione dei beni, diventa liquidatore con l'obbligo, entro novanta giorni, espletate tutte le formalità di legge, di provvedere alla devoluzione.

Allo scopo la contabilità finale viene approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti che solo con tale atto decade dal suo mandato.

Nel caso di impedimento dei Revisori dei Conti, il Presidente resta sollevato da ogni incarico dopo aver reso dichiarazione a mezzo di atto notorio dello svolgimento di tutte le pratiche relative alla liquidazione conservando a termini di legge la relativa documentazione.

I SOCI, LE QUOTE ASSOCIATIVE, IL BILANCIO, I MEZZI E IL PATRIMONIO

ART. 6

L'associazione è formata da soci che danno il loro apporto alla convivenza sociale, pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea dei soci, e danno all'Associazione medesima sostegno pratico e morale.

ART. 7

I soci in regola col tesseramento annuo partecipano di diritto all'assemblea generale dei soci, con diritto di voto. Tutti i soci in regola col tesseramento sono elettori attivi e passivi relativamente alle cariche sociali, con le limitazioni di cui al successivo articolo 18.

ART. 8

La domanda di ammissione a socio ordinario, firmata dal richiedente, deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e indirizzata al medesimo che si riserva insindacabilmente di accettare o respingere con una sua delibera l'iscrizione medesima. All'atto della domanda di ammissione il nuovo socio è tenuto al versamento della quota sociale da intendersi relativa all'anno sociale in corso qualunque sia il momento del suo ingresso. In caso il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione, il Tesoriere provvederà al rimborso della quota versata.

ART. 9

Spetta al Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, la deliberazione relativamente all'accettazione di ulteriori soci, qualora si valuti che l'eccessivo allargamento del numero di iscritti possa pregiudicare l'operatività dell'intera struttura organizzativa sociale e quindi condizionare negativamente il perseguimento delle finalità statutarie. La decisione diventa operativa solo dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale dei soci.

ART. 10

La qualifica di socio si perde per morte, per dimissioni, per radiazione e, temporaneamente, per sospensione. La radiazione può essere pronunciata solo per gravi motivi con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di radiazione il quale deve contenerne le motivazioni. Qualora il socio radiato o sospeso non condivida le ragioni addotte dal Consiglio Direttivo può ricorrere al giudizio inappellabile dei Proviviri dell'associazione.

ART. 11

La qualifica di socio si perde temporaneamente, qualora la quota sociale annuale non sia stata versata entro la data della convocazione dell'assemblea ordinaria. Il Socio non in regola con il versamento della quota perde altresì i suoi diritti per l'anno in corso fino alla regolarizzazione della quota stessa.

ART. 12

Il patrimonio sociale è costituito da qualsiasi lascito, liberalità o altro che l'associazione riceverà sia da privati che da enti, nonché da beni strumentali che l'associazione acquisirà per espletare le proprie finalità e da avanzi di gestione. Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in conformità con le finalità generali dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario e purché non condizionati da clausole contrarie alle norme e finalità statutarie, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in conformità con le finalità generali dell'Associazione.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo, relativa ad erogazioni e lasciti, deve essere approvata e ratificata dall'Assemblea. Il Presidente attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.

ART. 13

Le quote annuali e gli eventuali contributi straordinari dei soci costituiscono le entrate disponibili per raggiungere gli obiettivi previsti dai fini statutarie in base ai bilanci preventivi. Tali introiti saranno depositati a nome dell'Associazione Camperisti Marca Trevigiana con facoltà di prelievo e/o di disposizioni sui Conti medesimi a firma del Presidente e/o del Tesoriere.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo della quota di iscrizione e della quota di rinnovo che sarà ratificata in sede di assemblea al momento dell'approvazione annuale del bilancio progressivo.

ART. 15

Per far fronte alle normali necessità di cassa può essere costituito, a cura del Tesoriere che ne controlla l'utilizzo attraverso i documenti di spesa, un fondo non superiore a trecento euro, rivalutabili secondo i dati Istat o con delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi, del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Per la gestione sociale sarà redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio annuale di previsione che dovrà essere approvato annualmente dall'assemblea dei soci.

ART. 17

Il Tesoriere deve provvedere alla stesura di una bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo che se ne assume la piena responsabilità e successivamente all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea generale dei soci. Il bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre di ogni anno, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, deve essere messo a disposizione dei soci 20 giorni prima dell'assemblea generale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18

Organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea generale dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) La Segreteria Esecutiva;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Il Collegio dei Proviviri.
- 7)

Sono incompatibili le candidature allo stesso organo elettivo di soci legati fra loro da rapporti di parentela e affinità di primo e secondo grado.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo rimborso spese di organizzazione esplicitamente e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e successivamente comprovate da idonei documenti giustificativi.

L'ASSEMBLEA

ART. 19

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti soci in regola col tesseramento e con gli obblighi sociali. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo;
- 2) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) elegge il Collegio dei Proviviri;
- 4) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva i programmi annuali di massima su proposta del Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza.

ART. 20

L'assemblea generale dei soci viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il mese di aprile dal Presidente o da chi ne fa le veci per l'approvazione dei bilanci.

L'assemblea generale dei soci può riunirsi in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ogni volta che ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci in regola col tesseramento.

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente o da altra persona anche non socio.

ART. 21

L'assemblea generale dei soci è indetta in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti e delibera a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

ART. 22

La lettera di convocazione dell'assemblea generale dei soci deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno un'ora dopo di quella stabilita per la prima convocazione.

ART. 23

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione, l'estinzione e altre modifiche dello statuto e del regolamento elettorale, è competente l'assemblea generale dei soci in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei

presenti. Ogni socio può votare anche su delega di un altro socio: è ammessa una sola delega scritta redatta su apposito modulo che viene inviato unitamente e contestualmente alla lettera di convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri eletti a scrutinio segreto dai soci in regola col tesseramento. Subentrano in caso di dimissione o decadenza di un membro del Direttivo i non eletti in ordine decrescente di voti ottenuti. In caso non sia possibile procedere a sostituzione dei membri effettivi, il Consiglio rimane legale finché rimangono in carica almeno 5 (cinque) consiglieri. Le modalità di voto sono previste da apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo uscente può proporre una lista di candidati.

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'assemblea generale dei soci, elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data di riunione, per iscritto od oralmente. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione. Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente dalle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, senza provvedere a giustificarsi, può essere dichiarato decaduto dagli altri membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con la presenza di metà più uno dei suoi membri.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti che riguardano la vita dell'associazione, nonché su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, dando mandato per l'esecuzione alla Segreteria Esecutiva.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo predispone i programmi di massima dell'attività sociale. Entro i primi tre mesi dell'anno predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio di previsione in tempo utile per presentarli all'assemblea ordinaria generale come previsto dallo statuto.

IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO

ART. 28

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente all'assemblea generale dei soci e/o al Consiglio Direttivo ed è investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statuari.

ART. 29

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e, nel caso di suo impedimento, delega un membro del Direttivo. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 30

Il segretario dell'associazione viene nominato e revocato dal Presidente. Il segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione secondo le delibere degli organi associativi e ne risponde al presidente. Egli può essere nominato all'infuori del Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci.

ART. 31

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza.

LA SEGRETERIA ESECUTIVA

ART. 32

La Segreteria Esecutiva è formata dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e si avvale, per quanto di sua competenza, dell'opera del Segretario.

Essa ha il compito esclusivo di dare esecuzione concreta alle direttive e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nell'ambito dei limiti fissati dal Consiglio stesso. Essa può farsi coadiuvare dai soci che diano la loro disponibilità su singole iniziative. Inoltre la Segreteria Esecutiva può delegare a singoli soci o a gruppi di soci incarichi derivanti dalle direttive e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi più due membri supplenti eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei soci. Al suo interno il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente.

I Revisori provvederanno trimestralmente alla revisione della tenuta contabile dell'Associazione e redigeranno il relativo verbale esprimendo una valutazione di regolarità o irregolarità sulla contabilità.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola e senza diritto di voto, danno pareri sui bilanci, partecipano di diritto all'assemblea generale dei soci in cui relazionano i bilanci consuntivo e preventivo annuali da sottoporre all'approvazione dei soci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34

Il compito di dirimere e decidere le controversie tra l'associazione e i soci e tra i soci è affidato ad un collegio di Probiviri composto da tre membri effettivi più due membri supplenti eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei soci. Al suo interno il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri inoltre su deferimento del Consiglio Direttivo, nei limiti delle norme statutarie e tenuto conto delle finalità generali dell'associazione, è chiamato a giudicare del comportamento dei soci.

Inoltre può sanzionare le proprie decisioni con richiamo verbale o scritto, riservato o palese, con la sospensione, con la radiazione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri fornisce anche l'interpretazione autentica delle norme dello statuto.

ART. 35

La funzione del Collegio dei Revisori dei Conti, come dei Probiviri, è regolata dalle norme del codice civile. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili.

ART. 36

Tutti gli eletti alle cariche sociali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di morte, radiazione, dimissioni di uno dei membri alle cariche sociali di cui sopra, si procede alla surroga con il primo dei non eletti e così via.

ART. 37

Gli esercizi sociali, le cariche sociali e i bilanci decorrono dal primo del mese di gennaio al 31 del mese di dicembre di ogni anno solare.

ART. 38

L'associazione tiene i libri, i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri. I libri sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza.

ART. 39

Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto, rispetto alla quale il Collegio dei Proviviri si dichiara non in grado di esprimere un parere definitivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo che giudicherà con equità e senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile dalle parti in lite e definitivo.

ART. 40

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, ci si richiamerà alle norme del codice civile.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.1

Il presente regolamento viene redatto sulla base dello Statuto dell'Associazione Camperisti Marca Trevigiana e si colloca all'interno delle finalità dell'Associazione stessa.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sociali, le pratiche relative alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e l'elezione stessa devono essere espletate entro il trimestre successivo dell'anno di scadenza del mandato.

Il consiglio uscente rimarrà in carica, con pieni poteri, fino alla nomina dei nuovi eletti e comunque non oltre 90 giorni dalla fine del mandato.

Il consiglio si intende vigente a partire dalla nomina del nuovo direttivo del

triennio sino al 31 dicembre del terzo anno del triennio.

Art.2

Per la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri viene costituito un Comitato Elettorale.

Esso è composto da cinque membri effettivi e due supplenti ed è espressione del Consiglio Direttivo in carica che lo designa. I membri del Comitato Elettorale dichiarano espressamente l'accettazione della nomina.

Possono fare parte del Comitato Elettorale i soci aventi diritto di voto purché non ricoprano, in quel momento, cariche in seno all'Associazione e non siano Candidati.

Art.3

I cinque membri effettivi del Comitato Elettorale nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario del Comitato Elettorale stesso. I rimanenti componenti assumono l'incarico di scrutatori mentre i membri supplenti sono chiamati a sostituire membri effettivi dimissionari nello stesso ordine con il quale sono stati nominati.

Il seggio elettorale si ritiene regolarmente costituito con la presenza del Presidente o di un suo delegato scelto tra gli scrutatori e di almeno due scrutatori.

Art.4

Il Presidente del Comitato Elettorale è il responsabile del corretto andamento delle operazioni di voto e di scrutinio; ne assicura la massima correttezza e segretezza, risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Il Presidente si avvale dell'opera del Segretario del Comitato Elettorale per quanto a questi compete e della collaborazione degli scrutatori.

Art.5

Le schede per la votazione devono essere stampate con accorgimenti tecnici atti ad impedirne la duplicazione e qualsiasi falsificazione e convalidate da parte del Presidente del Comitato Elettorale e di almeno due scrutatori.

Ogni componente dell'equipaggio avente diritto di voto riceverà una scheda per la votazione.

Art.6

Ogni componente dell'equipaggio avente diritto di voto potrà delegare alla votazione un altro socio in regola con la quota sociale.

Art.7

Lo spoglio avviene con le seguenti modalità:

- 1) rottura dei sigilli ed apertura dell'urna;
- 2) estrazione delle schede dall'urna ad una ad una ed inizio dello spoglio..

Art.8

Il Segretario del Comitato Elettorale redige il verbale della seduta di prelievo del contenuto.

Il verbale deve esplicitamente citare il numero delle buste prelevate.

Il segretario sottoscrive con il Presidente e gli scrutatori il verbale stilato.

Art.9

È compito degli scrutatori aiutare il Presidente del Comitato Elettorale ed adoperarsi per il corretto andamento delle varie operazioni sottoscrivendo inoltre i verbali di seduta e proclamazione degli eletti.

Art.10

I soci riceveranno una scheda attraverso la quale potranno manifestare la volontà di candidarsi alle cariche sociali.

I soci, che intendono candidarsi, dovranno restituire al presidente dell'Associazione o ad altro incaricato dal Consiglio Direttivo a mezzo posta o mail detta scheda entro trenta giorni dall'invio della stessa (data del timbro postale).

I candidati saranno elencati in ordine di presentazione della propria domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di ricandidatura del Presidente, Vicepresidente, tesoriere, Consiglieri uscenti questi saranno inseriti per primi nell'ordine citato. Analoga procedura sarà riservata a ricandidati al Collegio dei Revisori di Conti ed al Collegio dei Probiviri.

Art.11

Votazione in assemblea:

La convocazione dell'assemblea elettorale da parte del Presidente viene inviata a tutti i soci mediante la rivista sociale e comunque almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

A norma dell'art. 6 del regolamento elettorale dello Statuto dell'associazione, ogni socio, se impossibilitato ad intervenire

personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro socio, il quale dovrà presentare alla presidenza del comitato elettorale la dichiarazione di delega firmata dal socio delegante insieme alla copia del documento di identità del delegante stesso. Ciascun socio può disporre di non più di numero due deleghe.

Il presidente dell'assemblea verifica anzitutto la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei soci. In caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione che verrà effettuata e sarà valida indipendentemente dal numero dei soci presenti all'assemblea.

Ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco degli aventi diritto al voto, riceve una scheda elettorale, ed esprimerà il proprio voto come previsto dall'articolo 18.

Art.12

Sono valide le schede che contengono un numero di preferenze pari o inferiore al numero previsto dall'articolo 18, sono nulle tutte quelle che ne contengono un numero superiore; sono altresì nulle le schede che contengono scritte o altri segni.

Di eventuali controversie insorgenti durante l'iter dei lavori della Commissione Elettorale e durante le diverse operazioni elettorali dovrà essere informato il Consiglio Direttivo che assumerà le decisioni più opportune per il buon andamento delle elezioni, anche deferendo, a norma di statuto membri del Comitato Elettorale o che abbiano contravvenuto alle disposizioni del Presidente del Comitato Elettorale o il cui comportamento sia valutato difforme dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art.13

La commissione elettorale, entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede votate e previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione

dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione avranno luogo presso la sede dell'assemblea o dell'associazione.

Art.14

Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di voti, priorità sarà data, nell'ordine:

- 1) all'anzianità di appartenenza all'Associazione;
- 2) alla anzianità di eventuali cariche ricoperte in seno agli organi elettivi in carica uscenti;
- 3) all'anzianità anagrafica.

Art.15

I risultati dello spoglio sono immediatamente notificati al Presidente del Consiglio Direttivo uscente il quale provvede alla convocazione degli organi eletti che dovranno tenere la loro prima riunione entro il termine di dieci giorni dallo spoglio.

Alla prima riunione, presieduta dal Presidente uscente, ogni eletto dovrà dichiarare l'accettazione della propria nomina. Nel caso di rinuncia il Presidente procederà seduta stante alla surroga a termine di statuto. Successivamente nell'ambito della stessa seduta si procede, a norma di statuto, alla attribuzione delle cariche.

Art.16

Nel caso i candidati siano in numero inferiore o uguale agli eleggibili è facoltà dell'assemblea non procedere con la votazione ma ritenere i candidati tutti eletti.

Nel caso i votati non raggiungano il numero degli eleggibili, i collegi saranno completati con l'attribuzione delle nomine secondo l'ordine di apparizione in lista.

Art.17

Ogni socio può ad ogni tornata elettorale candidarsi ad una ed una soltanto delle cariche elettive.

Art.18

Ogni socio, stante l'attuale composizione degli organi sociali, può esprimere fino a dieci preferenze per il Consiglio Direttivo e fino a due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.